

CHI DEVE PAGARE L'ICI

In base alle ultime disposizioni normative, a partire dall'anno 2008, l'imposta non è dovuta sulle abitazioni principali e relative pertinenze. Restano esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale ma classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

PERTANTO, I CITTADINI PROPRIETARI SOLO DELL'ABITAZIONE DOVE ABITANO (NON DI CATEGORIA A/1 A/8 A/9) E DELLE RELATIVE PERTINENZE (GARAGE), GIÀ' CON L'ACCONTO DI GIUGNO NON DEVONO PAGARE E NON DEVONO COMUNICARE NULLA AL COMUNE.

SE INVECE L'ABITAZIONE DI RESIDENZA RIENTRA NELLE CATEGORIE A/1 A/8 A/9 O RISULTANO PROPRIETARI DI ALTRI FABBRICATI, ALLORA DOVRANNO VERSARE L'IMPOSTA IN BASE A QUANTO DELIBERATO:

Le aliquote ICI deliberate per l'anno 2009 sono le seguenti:

1) 5 per mille sull'abitazione e relative pertinenze utilizzate a titolo

principale nei seguenti casi **(qualora rientrino nelle categorie A/1, A/8 E A/9):**

- a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;
- d) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
- e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- f) abitazione coniugale di proprietà del coniuge non assegnatario, a condizione che il soggetto stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione, situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

La detrazione per abitazione principale da applicarsi nei casi sopra specificati è pari ad € 104,00 annua;

2) 5 per mille sull'abitazione concessa in uso gratuito ai propri familiari che vi risiedono abitualmente (parenti in linea retta entro il primo grado), limitatamente all'applicazione della sola aliquota ridotta, su presentazione di regolare denuncia corredata da autocertificazione della concessione in uso gratuito e limitatamente a n. 1 abitazione (in tal caso l'abitazione in uso gratuito è stata equiparata da Regolamento, all'abitazione principale);

3) 6,5 per mille su tutti gli altri immobili che non rientrano nei casi sopraccitati.

I versamenti dovranno essere eseguiti come segue:

- **la prima rata ICI, in acconto, entro il 16 Giugno** e sarà pari o al 50% dell'imposta annua dovuta, oppure al 50% di quanto pagato in tutto l'anno 2007;
- **il saldo entro il 16 di Dicembre** sulla base delle aliquote dell'anno in corso (importo totale – acconto versato a giugno);
- **il versamento unico (acconto + saldo), entro il 16 giugno 2008** calcolato sulla base delle aliquote dell'anno in corso.

I pagamenti andranno effettuati con bollettino di c.c.p. intestato a "Comune di Lugo di Vicenza – Servizio Tesoreria - ICI" n. 77661056, oppure tramite modello F24 come da istruzioni sul retro della presente.

Il versamento non dovrà essere effettuato se l'imposta dovuta (acconto più saldo) è uguale o inferiore a Euro 2,50.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito internet del Comune www.comune.lugo.vi.it oppure contattare direttamente l'Ufficio Tributi al numero 0445-327266 o tramite e-mail tributi@comune.lugo.vi.it

VALORE AREE EDIFICABILI

AREE EDIFICABILI

ZONA T.O.	INDICE EDIFICAB.	MOLTIPLIC. U.T.C.	VALORE DI BASE al mq.	MOLTIPLIC. PROPOSTI DALLA COMMISS.	VALORE RIF. DALLA AL C.C. EURO	AL MQ.
A1	2,7	0,8 - 3,00	€ 91,00	1	€ 91,00	
A2	2,7	0,8 - 3,00	€ 91,00	1	€ 91,00	
A3	3,7	0,8 - 3,00	€ 91,00	1	€ 91,00	
A4	2,3	0,8 - 3,00	€ 91,00	1	€ 91,00	
A5	4,7	0,8 - 3,00	€ 91,00	1	€ 91,00	
A6	3,5	0,8 - 3,00	€ 91,00	1	€ 91,00	
A7	2,8	0,8 - 3,00	€ 91,00	1	€ 91,00	
A8	3,2	0,8 - 3,00	€ 91,00	1	€ 91,00	
A9	2,2	0,8 - 3,00	€ 91,00	1	€ 91,00	
A10	2,1	0,8 - 3,00	€ 91,00	1	€ 91,00	
A11	1,7	0,8 - 3,00	€ 91,00	1	€ 91,00	
A12	2,1	0,8 - 3,00	€ 91,00	1	€ 91,00	
A13	3,6	0,8 - 3,00	€ 91,00	1	€ 91,00	
A14	3,8	0,8 - 3,00	€ 91,00	1	€ 91,00	
A15	3,9	0,8 - 3,00	€ 91,00	1	€ 91,00	
A16	1,5	0,8 - 3,00	€ 91,00	1	€ 91,00	
A17	1,6	0,8 - 3,00	€ 91,00	1	€ 91,00	
A18	3,9	0,8 - 3,00	€ 91,00	1	€ 91,00	
A19	2,2	0,8 - 3,00	€ 91,00	1	€ 91,00	
A20	2,1	0,8 - 3,00	€ 91,00	1	€ 91,00	
A21	1,9	0,8 - 3,00	€ 91,00	1	€ 91,00	
A22	2,3	0,8 - 3,00	€ 91,00	1	€ 91,00	
A23	2,3	0,8 - 3,00	€ 74,00	0,9	€ 66,60	
A24	1,8	0,8 - 3,00	€ 74,00	0,9	€ 66,60	
A25	1,6	0,8 - 3,00	€ 74,00	0,9	€ 66,60	
A26	2	0,8 - 3,00	€ 74,00	0,9	€ 66,60	
A27	3,3	0,8 - 3,00	€ 74,00	0,9	€ 66,60	
A28	3	0,8 - 3,00	€ 74,00	0,9	€ 66,60	
A29	4,5	0,8 - 3,00	€ 74,00	0,9	€ 66,60	
A30	3,2	0,8 - 3,00	€ 74,00	0,9	€ 66,60	
A31	2	0,8 - 3,00	€ 74,00	0,9	€ 66,60	
A32	2,4	0,8 - 3,00	€ 74,00	0,9	€ 66,60	
A33	***	0,8 - 3,00	***	***	***	
B1	1	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,2	€ 76,80	
B2	1,9	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,2	€ 76,80	
B3	1	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,2	€ 76,80	
B4	2,5	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,6	€ 102,40	
B5	1,8	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,6	€ 102,40	
B6	1,7	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,6	€ 102,40	
B7	1,3	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,6	€ 102,40	
B8	1,5	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,6	€ 102,40	
B9	3,05	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,6	€ 102,40	
B10	1	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,6	€ 102,40	
B11	2	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,6	€ 102,40	
B12	2,75	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,6	€ 102,40	
B13	1,3	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,6	€ 102,40	
B14	2,5	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,6	€ 102,40	
B15	1,3	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,6	€ 102,40	

B16	1	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,6	€ 102,40	
B17	1,6	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,6	€ 102,40	
B18	1,7	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,6	€ 102,40	
B19	1,3	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,6	€ 102,40	
B20	2	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,6	€ 102,40	
B21	1,5	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,6	€ 102,40	
B22	2,7	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,6	€ 102,40	
B23	1,7	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,6	€ 102,40	
B24	2	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,6	€ 102,40	
B25	1,2	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,6	€ 102,40	
B26	1,3	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,6	€ 102,40	
B27	1,5	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,6	€ 102,40	
B28	1,7	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,6	€ 102,40	
B29	1,7	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,6	€ 102,40	
B30	1,3	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,6	€ 102,40	
B31	1,2	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,6	€ 102,40	
B32	1,2	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,6	€ 102,40	
B33	1,7	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,6	€ 102,40	
B34	1	0,8 - 3,00	€ 64,00	1,6	€ 102,40	
B35	1,4	0,8 - 3,00	€ 80,00	1,1	€ 88,00	
B36	1,6	0,8 - 3,00	€ 57,00	1,1	€ 62,70	
B37	3	0,8 - 3,00	€ 57,00	1,1	€ 62,70	
B38	1,6	0,8 - 3,00	€ 57,00	1,1	€ 62,70	
C1.2	1	0,8 - 3,00	€ 80,00	1,4	€ 112,00	
C1.3	1	0,8 - 3,00	€ 80,00	1,4	€ 112,00	
C2.1	1,5	0,8 - 3,00	€ 70,00	1,6	€ 112,00	
C*					€ 78,00	
D1		0,8 - 3,00	€ 57,00	1,2	€ 68,40	
D2	1,5	0,8 - 3,00	€ 68,00	1,2	€ 81,60	
D1*					€ 48,00	
D2*					€ 57,00	
E4	1	0,8 - 3,00	€ 45,00	1,8	€ 81,00	Zona Valdellette
E4	1	0,80-3,00	€ 45,00	1	€ 45,00	
E4	1,2	0,8 - 3,00	€ 45,00	1	€ 45,00	
E4	1,3	0,8 - 3,00	€ 45,00	1	€ 45,00	
E4	1,4	0,8 - 3,00	€ 45,00	1	€ 45,00	
E4	1,5	0,8 - 3,00	€ 45,00	1	€ 45,00	
E4	1,6	0,8 - 3,00	€ 45,00	1	€ 45,00	
E4	1,8	0,8 - 3,00	€ 45,00	1	€ 45,00	
E4	1,9	0,8 - 3,00	€ 45,00	1	€ 45,00	
E4	2	0,8 - 3,00	€ 45,00	1	€ 45,00	

*ZONA CON OPERE DI URBANIZZAZIONE ANCORA DA REALIZZARE

Per le zone con vincoli nella edificabilità accertabili, i valori sopra indicati potranno essere ridotti di una percentuale equivalente alla ridotta edificabilità fino ad un massimo del 30%.

N.B. Nel caso di aree edificabili solo con intervento puntuale la superficie sarà così determinata:

ZONA A - VOLUME EDIFICATORIO CONCESSO DIVISO 1,5

ZONA E - VOLUME EDIFICATORIO CONCESSO DIVISO 1

PAGAMENTO

Il versamento dell'I.C.I. deve essere effettuato in due rate: -

- il 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente, entro il **16 giugno**;
- il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno in corso (calcolato sulla base dell'aliquota e della detrazione dell'anno medesimo, entro il **16 dicembre**.

Il contribuente, se vuole, può versare entro il termine previsto per l'acconto, in unica soluzione, l'imposta dovuta per l'intero anno.

I versamenti devono essere effettuati a favore del comune tramite apposito bollettino di conto corrente postale, intestato a "Comune di Lugo di Vicenza Servizio Tesoreria - I.C.I.", C/C n. 77661056 oppure a mezzo F24. Nel caso di possesso di immobili situati nello stesso Comune, dovrà essere effettuato un unico versamento. Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, si deve effettuare un versamento per ogni Comune. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché, con comunicazione da rendere all'Ufficio I.C.I. del Comune entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento, sia individuato l'immobile cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari. L'imposta non è dovuta se complessivamente (acconto saldo) è uguale o inferiore a € 2,50; viceversa l'imposta è dovuta a saldo se i singoli versamenti, ancorché inferiori a € 2,50, cumulativamente risultino superiori a € 2,50. In caso di pagamento tardivo, il contribuente può avvalersi del cosiddetto ravvedimento operoso, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D. L.vo n. 472 del 18.12.1997, compilando l'apposito modulo e presentandolo presso l'Ufficio I.C.I..

Tale agevolazione prevede:

- 2,50% della sanzione per mancato pagamento di acconto e saldo entro un mese;
- 3% della sanzione per pagamento oltre un mese, ma entro l'anno.

In ambedue i casi, comunque, il contribuente è obbligato a pagare anche gli interessi legali (3% annuo) maturati per ogni giorno di ritardo. Il contribuente può richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle maggiori somme pagate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

La possibilità di sanare una violazione commessa avvalendosi del cd. "*ravvedimento operoso*" è prevista dall'art 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Tale norma di legge dispone che "in caso di ravvedimento operoso avvenuto prima che la violazione sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta: del 2,50% nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; del 3%, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore(..). Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il pagamento va effettuato tramite lo stesso modulo, con caratteri in colore rosso, che serve per versare l'I.C.I. in autotassazione. Nel caso vengano sanati omessi/parziali versamenti, esso va compilato, in tutte le sue parti, con la seguente avvertenza. Nelle caselle dedicate alle voci "terreni agricoli", "aree fabbricabili", "abitazione principale", "altri fabbricati" devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta e, quindi, senza maggiorarli della sanzione ridotta e degli interessi (calcolati al tasso legale - 3% con maturazione giorno per giorno). La somma che si va a versare deve invece, comprendere, oltre all'imposta, la sanzione ridotta e gli interessi .